

Proc. n. 3364/2021 V.G. Sovraindebitamento

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE ex art. 14 *quaterdecies* co. 8 L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di **Esdebitazione del debitore incapiente** ex art. 14 *quaterdecies* co. 8 l. n. 3/2012 (come modificato dalla l. 18/11/2020 n. 176), depositato in data 20/11/2021, iscritto a ruolo il 22/11/2022, assegnato al giudice il 24/11/2022, nell'interesse di

- letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Nunzia Maria Palumbo, professionista nominata ai sensi dell'art. 15, co. 9, l. 3/2012, depositata il 23/11/2021;
- ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;
- considerato che la ricorrente non ha i requisiti per essere sottoposta alle procedure riservate agli imprenditori commerciali, così come la stessa durante il quinquennio precedente al deposito della domanda non ha utilizzato uno degli strumenti previsti dalla l. n. 3/2012; in particolare, non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione;
- osservato che l'art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012 consente al "*debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento*";
- rilevato che sussistono i requisiti per l'accesso al suddetto beneficio: in particolare, sussiste la condizione di sovraindebitato dell'istante, gravando sulla stessa debiti per complessivi €



158.160,58, a fronte di un reddito mensile netto complessivo di € 1.300,00 ca., che costituisce l'unica disponibilità patrimoniale della debitrice;

- questo il dettaglio della situazione debitoria:

Creditore	Residuo
Agenzia delle Entrate	300,40 €
Comune di Manfredonia	3.424,87 €
IFIS NPL S.p.A	103.434,91 €
IFIS NPL S.p.A	7.200,18 €
Finit Revalue S.p.A	15.352,05 €
Finit Revalue S.p.A	28.448,16 €
	158.160,58 €

- considerato che la ricorrente risulta priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, sia immobiliare che mobiliare, e che l'unico reddito è rappresentato dallo stipendio mensile;

- rilevato che il nucleo familiare dell'istante è composto dalla stessa e dal proprio figlio maggiorenne non autosufficiente (studente);

- rilevato che nella domanda introduttiva e nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. sono state descritte sia le cause dell'indebitamento e sia la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, l'insussistenza di atti impugnati dai creditori e la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. In particolare, emerge che:

* la principale causa del sovraindebitamento dell'istante risiede dall'acquisto – unitamente al proprio ex coniuge _____ - di un rudere sito in _____ (Località _____ identificato catastalmente al Foglio _____, p.lla _____, subb. _____), al prezzo di € 80.000,00, al fine di ivi risiedere e stabilire l'abitazione familiare, dopo adeguata ristrutturazione. I finanziamenti contratti con BancApulia (oggi Finit Revalue S.p.A.) e



Findomestic S.p.A. (oggi IFIS NPL S.p.A.), intestati alla sola _____ (in quanto la allora propria posizione reddituale garantiva la solvibilità dei pagamenti rispetto a quella del _____) sono occorsi per la demolizione e ricostruzione del rudere, e per l'acquisto dell'arredo interno dell'abitazione. Venuto meno, con l'insorgere della crisi coniugale, definitasi nel 2017 con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Foggia con decreto del 15.2.2018, l'apporto economico del _____, l'odierna istante ha dovuto far fronte alla debitoria, anche erariale, ricorrendo unicamente al proprio reddito e con quanto incassato dalla alienazione della casa familiare (avvenuta proprio allo scopo di estinguere la debitoria privilegiata); attualmente, la debitrice vive, unitamente al proprio figlio, in un appartamento condotto in locazione;

* la posizione debitoria della ricorrente è stata ed è aggravata dall'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, da parte dell'ex coniuge _____, il quale si è reso e si rende, in gran parte, inadempiente (cfr. denunce-querelle allegate al ricorso);

* la debitrice ha compiutamente indicato l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) ed ha fornito tutti gli elementi richiesti dal comma 3, lett. d) dell'art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dichiarando di non aver compiuto negli ultimi cinque anni atti di amministrazione straordinaria del patrimonio diversi da quelli dichiarati nella domanda in esame e già noti al nominato Gestore della Crisi: se ne deduce, anzitutto, che – in considerazione delle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata – sussiste il requisito della meritevolezza in capo alla debitrice, in quanto le cause dell'indebitamento sono riconducibili all'acquisto ed alla ristrutturazione della casa familiare e l'incapacità di adempiere è derivata dal peggioramento della condizione economica conseguita alla crisi coniugale sfociata nella separazione dal coniuge, evento non prevedibile, e dalla assoluta discontinuità nel versamento dell'assegno di mantenimento stabilito per il figlio minore da parte da parte dell'ex coniuge;

* a fronte dell'indebitamento, l'odierna istante si è, in primo luogo, adoperata per saldare la morosità contratta con l'Erario, privandosi dell'abitazione -alienandola, e andando a vivere in locazione-, e soddisfacendo con il ricavato i crediti di natura privilegiata (debito verso l'erario assistito da ipoteca sull'immobile), e provvede regolarmente ad onorare le rate del piano di rientro approvato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;



* la ricorrente, sopravvenuta la condizione di incapacità di adempiere, non ha più contratto finanziamenti;

* tali elementi portano ad escludere che nella condotta della ricorrente siano ravvisabili gli elementi della colpa grave o addirittura del dolo nell'assumere l'indebitamento e nel gestirlo;

- ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies* cpv. l. 3/2012 il "*mantenimento del debitore e della sua famiglia*" è commisurato "*in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*". A fronte di ciò, secondo i suddetti parametri, la misura del mantenimento della debitrice e del proprio nucleo familiare è determinato in € 1.083,96. La somma che la debitrice potrebbe mettere a disposizione della massa dei creditori è, quindi, pari ad € 166.04 al mese, per un totale annuo di € 1.992,48. Ne consegue che l'istante potrebbe destinare ai creditori, nei quattro anni successivi al pronunciamento giudiziario, la complessiva somma di € 7.969,92, importo che risulta inferiore al limite minimo del 10% della debitoria totale (€ 158.160,58) individuato dall'art. 14 *quaterdecies* commi 1 e 2 L. n. 3/2012;

- la ricorrente è, dunque, sostanzialmente priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo – sia immobiliare che mobiliare – salvo il limitato reddito derivante dalla propria attività lavorativa, il cui ammontare risulta a malapena sufficiente per le spese del nucleo familiare, secondo un tenore di vita ristretto all'essenziale: in tale quadro, il complesso calcolo dell'O.C.C. riguardo l'ISEE del nucleo familiare rileverà quindi per ciascuna delle dichiarazioni annuali disposte per il futuro, mentre in questa fase ad assumere valore determinante è il mero riscontro – allo stato positivamente acquisito – che il soggetto sovraindebitato non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità e secondo una previsione attendibile per il prossimo quadriennio), quale presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente (art. 14 *quaterdecies*) rispetto all'ordinaria liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 ter. L. 3/2012), pur prevalentemente ammessa anche in presenza di soli flussi finanziari;

- preso atto della attestazione di veridicità resa dal Gestore della Crisi in ordine ai dati esposti nel ricorso per esdebitazione, nonché della mancanza di atti in di atti in frode e dell'assenza



di dolo o colpa grave nella progressiva formazione dello stato di indebitamento, secondo quanto attestato dall'O.C.C. nei confronti della debitrice;

- ritenuto, pertanto, che la domanda di esdebitazione, proposta in via principale, possa essere accolta;

visto l'art. 14 *quaterdecies* della l. n. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di
, i debiti anteriori alla data del deposito del ricorso (20/11/2021, iscritto a ruolo il 22/11/2022), con cessazione dalla data odierna dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

DISPONE

che entro il 30 novembre di ciascuno dei prossimi quattro anni la ricorrente depositi una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata del Gestore della Crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "*utilità rilevanti*" da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l'obbligo della suddetta sovraindebitata di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento;

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore, ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies*, comma 8, l. 3/2012 – alla debitrice ed a tutti i creditori, a mezzo PEC, con avviso che i medesimi possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con atto da trasmettere al Gestore della Crisi o da depositare presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Foggia, Viale I Maggio;

DISPONE

che all'esito di tale adempimento, l'O.C.C. depositi con sollecitudine nel fascicolo telematico la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari, riservandosi di disporre eventuale successiva udienza di comparizione, qualora vi siano opposizioni di uno o più creditori tempestivamente presentate;



DISPONE

che, fino al momento in cui il presente decreto non diverrà irrevocabile, in riferimento ai crediti di cui al capo I del presente dispositivo, non possono comunque – a pena di nullità – essere iniziate o proseguite azioni esecutive, né darsi corso a sequestri conservativi, né acquisire titoli di prelazione;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Foggia a cura della Cancelleria.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C. dott.ssa Nunzia Maria Palumbo.

Foggia, 21/11/2022.

Il Giudice delegato
dott.ssa Caterina Lazzara